



REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI

(aggiornato al Consiglio comunale del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa annuale

Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 4 - Rifiuti urbani ex categoria rifiuti assimilati

Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti Art. 6 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - Presupposto per l’applicazione del tributo

Art. 8 - Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria Art. 9 - Locali ed aree oggetto della tariffa

Art. 10 - Esclusione dal tributo

Art. 11 - Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali

Art. 11 bis - Riduzione della quota variabile del tributo per i produttori di rifiuti urbani avviati a riciclo in proprio

## Art. 11 ter – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

## Art. 11 quater – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

## Art. 11 quinquies - Riduzione della quota variabile del tributo per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale

Art. 12 - Superficie degli immobili TITOLO III – TARIFFE

Art. 13 - Costo di gestione

Art. 14 - Determinazione della tariffa Art. 15 - Articolazione della tariffa

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche Art. 21 - Scuole statali

Art. 22 - Tributo giornaliero Art. 23 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 27 - Ulteriori agevolazioni o riduzioni

Art. 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 - Dichiarazione

Art. 30 - Obbligo di dichiarazione

Art. 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione Art. 32 - Poteri del Comune

Art. 33 - Accertamento Art. 34 - Sanzioni

Art. 35 - Riscossione

Art. 36 - Rimborsi e compensazione Art. 37 - Attività di controllo e sanzioni

Art. 38 - Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 38 bis - Contenzioso

Art. 38 ter - Diritto di interpello

Art. 39 - Riscossione coattiva

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Entrata in vigore del regolamento Art. 41 - Clausola di adeguamento

Art. 42 - Disposizioni transitorie Allegati

all. A: Elenco dei rifiuti – Elenco attività

all. B: Categorie di utenze non domestiche

 all. C: Comunicazione conferimento autonomo dei rifiuti urbani richiesta di riduzione del tributo

## Appendice 1 del Regolamento TARI

Disciplinare comunale per il compostaggio aerobico individuale domestico e non domestico dei rifiuti solidi organici

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Istituzione della tassa annuale

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa Rifiuti “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall’art. 1 commi 641 e seguenti dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158, oltre alle disposizioni, in quanto applicabili, della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019 "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"e smi.

Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, statuita dall’art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato “regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l’applicazione del tributo al fine di:
	1. definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
	2. classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
	3. esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzione ed agevolazioni previste dal legislatore.

## Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 3 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per la disciplina della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art 183 comma 1 lett. b-ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152:
6. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
7. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
8. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
9. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
10. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
11. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai precedenti punti c), d) e);
12. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
13. Sono rifiuti speciali:
14. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
15. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
16. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
17. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
18. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
19. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
20. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
21. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
22. i veicoli fuori uso.
23. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art 4 - Rifiuti urbani ex categoria rifiuti assimilati

1. Attraverso l’introduzione della lett. b-ter) co 1 nell’art. 183 D. Lgs. 152/2006 viene ad essere individuata una nuova tipologia di rifiuto prodotto dalle utenze non domestiche, definito “rifiuto urbano”, che va a sostituire la precedente categoria dei rifiuti assimilati, la cui elocuzione è stata eliminata all’interno del Decreto legislativo con la creazione di questa nuova categoria di rifiuti “Rifiuti Urbani” e la previsione di cui all’art 198 co. 2-bis D.Lgs. 152/2006, con la quale si prefigura una sorta di “assimilazione per legge” basata esclusivamente su criteri qualitativi (ossia in riferimento alle tipologie elencate nell’allegato L-quater dal D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dall’art. 8 co. 7 D.Lgs. n. 116/2020, che si riporta IN ALLEGATO AL PRESENTE REGOLAMENTO ALLEGATO A).

Art. 5 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
	1. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
	2. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
	3. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
	4. i rifiuti radioattivi;
	5. i materiali esplosivi in disuso;
	6. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
	7. i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
	1. le acque di scarico;
	2. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
	3. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
	4. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 6 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 7 - Presupposto per l’applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani cosi come definiti dall’art. 3 comma 5.
2. La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l’attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 8 - Soggetti passivi e responsabili dell’obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
	1. per le utenze domestiche, in solido, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori.
	2. per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 9 - Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani cosi come definiti dall’art. 3 comma 5 del presente regolamento:
	1. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
	2. le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all’aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione;
	3. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
2. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.
3. Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella dedicata all’uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
5. Ai fini dell’applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 10 - Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
	1. centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all’allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essicazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
	2. locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
	3. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
	4. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
	5. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
	6. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
	7. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
	8. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo.
2. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
	1. sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
	2. sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani.
4. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
5. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
6. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
	1. sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
	2. sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
7. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali cosi come definiti dall’art. 3 comma 6, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata al tributo per l’intero anno solare.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 11 - Riduzione di superficie per produzione di rifiuti speciali.

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto (e quindi sono da escludere dal computo delle superficie assoggettabili) solo ed esclusivamente di quella parte della superficie dell’immobile ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali cosi come definiti dall’art. 3 comma 6 del presente regolamento, al cui smaltimento sono pertanto obbligati a provvedere a proprie spese i relativi produttori, il tutto a condizione che gli stessi dimostrino al Comune l’avvenuto trattamento (gestione e smaltimento) in conformità alla normativa vigente. Il Comune a tal fine individua a titolo esemplificativo espressamente quale aree di continuativa e prevalente produzione di rifiuti speciali pericolosi da escludere dal computo delle superficie assoggettabili alla TARI le superficie documentata da planimetria catastale adibite a:
	1. le sole stanze adibite alla macellazione di animali;
	2. le sole sale operatorie di laboratori medici, veterinari, ospedali, case di cura;
	3. le cabine di verniciatura di autocarrozzerie.
* Per fruire di tale esenzione di superficie altrimenti tassabili, gli interessati devono presentare apposita istanza entro l’anno di riferimento e dimostrare l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e lo smaltimento presso imprese abilitate.
* Sulla base dell’istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull’istanza di esclusione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopraluoghi, verrà comunicato all’utente l’accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l’effettiva superficie dell’immobile non assoggettabile alla tassazione, rispetto a quella richiesta, ovvero da escludere dal computo delle superfici assoggettabili.
* Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta completa istanza o della documentazione integrativa richiesta non si procederà alla concessione di alcuna riduzione della tassa applicata.
* Rimane inteso che non sono soggette a tributo le superfici adibite all’allevamento di animali, né le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie e fienili.
* Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttive. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
1. Ai sensi del comma 682 lettera a punto 5 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si individuano le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali a cui applicare la norma del successivo capoverso:
	1. attività agricole e agro-industriali;
	2. attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
	3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
	4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
	5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
	6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
	7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
	8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
	9. i veicoli fuori uso.
2. Le suddette categorie di attività che dovessero avere superficie promiscue in cui si producono in via continuativa e nettamente (non in via prevalente) rifiuti speciali, e nelle quali vi è una obiettiva difficoltà a delimitare inequivocabilmente le superfici ove tali rifiuti si formano, si applica una agevolazione, quale la riduzione del tributo nella parte variabile fino ad massimo del 70 %.
3. E’ comunque sempre facoltà del Comune stabilire - con apposita deliberazione prima dell’approvazione delle tariffe annuali - una differente agevolazione o applicazione per tali categorie di attività produttive.
4. Per fruire di tale agevolazione gli interessati devono presentare apposita istanza entro l’anno di riferimento e dimostrare l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e lo smaltimento presso imprese abilitate.
5. Sulla base dell’istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull’istanza di riduzione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopraluoghi, verrà comunicato all’utente l’accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l’agevolazione concessa, ovvero la % di riduzione accordata del tributo variabile dovuta in via ordinaria.
6. Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta istanza e/o della documentazione richiesta non si procederà alla concessione dell’agevolazione richiesta, consistente eventualmente nel rimborso delle somme versate.

Art. 11 bis - Riduzione della quota variabile del tributo per i produttori di rifiuti urbani avviati a riciclo in proprio

1. Per i produttori di rifiuti urbani è prevista una agevolazione della tassa TARI alla sola condizione che il produttore dimostri di aver avviato i propri rifiuti al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati ai sensi di legge.
2. Per riciclo si intende - ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Il Comune concede ai suddetti produttori di rifiuti urbani una riduzione massima del 70 % della propria quota variabile del tributo, riduzione variabile e comunque tendenzialmente proporzionale alle quantità dei propri rifiuti e che il produttore dimostri effettivamente di aver avviato al riciclo, secondo le modalità richieste dagli uffici comunali preposti.
4. E’ comunque sempre facoltà del Comune stabilire - con apposita deliberazione prima dell’approvazione delle tariffe annuali - una differente agevolazione o applicazione per tali produttori di rifiuti urbani.
5. Per fruire di tale agevolazione gli interessati devono presentare apposita istanza entro l’anno di riferimento e dimostrare l’avvenuto trattamento dei rifiuti urbani in conformità alla normativa vigente, con tutta la eventuale documentazione richiesta. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare nei modi richiesti al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) e tutta la documentazione richiesta dagli uffici comunali competenti, nonché quella attestante il trasporto e l’avvio e recupero presso le imprese abilitate.
6. Sulla base dell’istruttoria formulata dagli uffici comunali competenti sull’istanza di riduzione formulata, anche sulla base di eventuali necessari sopraluoghi, verrà comunicato all’utente l’accoglimento o meno della domanda, specificando in caso positivo l’agevolazione concessa, ovvero la % di riduzione accordata del tributo variabile dovuta in via ordinaria.
7. Si precisa che in caso di mancata o incompleta presentazione della suddetta istanza e/o della documentazione richiesta non si procederà alla concessione dell’agevolazione richiesta, consistente eventualmente nel rimborso delle somme versate.

## Art. 11 ter – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

## Art. 11 quater – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 11 ter comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all’ufficio Tributi Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in **Allegato** (ALL.C) al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
* l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
* il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
* i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
* la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
* l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,
* il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

1. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
2. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
3. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;
4. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato al presente regolamento, da presentare tramite PEC all’ufficio tributi, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## Art. 11 quinquies - Riduzione della quota variabile del tributo per le utenze domestiche e non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, nella misura massima del 15%.

## In appendice al presente Regolamento TARI, dopo l’Allegato B), è aggiunto il “Disciplinare comunale per il compostaggio domestico e non domestico dei rifiuti solidi organici” con il quale sono regolamentate tutte le relative attività di attivazione, controllo e monitoraggio.

Art. 12 - Superficie degli immobili

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all’attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel

catasto edilizio urbano, sarà pari all’ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

1. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 13 - Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall’affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell’art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all’art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
9. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
	1. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
	2. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
10. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
11. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
12. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.

Art. 14 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario validato con la procedura di cui al precedente art.13 con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota deliberata per l’anno precedente

Art. 15 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
	* la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
	* dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

 d) le ulteriori partite approvate dall’Ente territorialmente competente.

Art. 16 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 17 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 18 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti. Il numero degli occupanti viene presunto in tre unità, pari alla media dei componenti i nuclei familiari residenti nel comune. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un’unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 19 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Art. 20 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relativi all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 21 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell’infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

Art. 22 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 25%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Nel caso di svolgimento dell’attività o di durata dell’occupazione superiore o pari a 183 giorni dell’anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L’obbligo della dichiarazione dell’uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all’art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 23 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo comunale (comma 666, art. unico legge 147 del 2013).TITOLO IV - Riduzioni

Art. 24 - Riduzioni per le utenze domestiche

1) La tariffa calcolata secondo lo schema tariffario delle utenze domestiche residenti è ridotta del

*15%*per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, *nella misura massima del 15%*ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani .
2. per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1.500 metri lineari calcolati su strada carrozzabile.

Art. 27 - Ulteriori agevolazioni o riduzioni

1) In deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio ed a quello comunitario del “chi inquina paga” il Consiglio comunale, può deliberare ulteriori agevolazioni o riduzioni, con copertura dei costi a carico della fiscalità generale nel limite del 7% del costo complessivo del servizio.

Art. 28 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

## 1) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all’articolo 8 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:
	1. ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
	2. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
	3. si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
4. La dichiarazione presentata da uno dei coobligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo famigliare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
6. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
7. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
8. Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 30 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare:
	1. l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
	2. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
	3. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe.
3. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 8 del presente Regolamento.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
	1. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia;
	2. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
	3. l’ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell’interno, e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
	4. la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;
	5. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
	6. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
	7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere: i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);
	8. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
	9. l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
	10. la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
	11. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune, oppure può essere inoltrata allo stesso:
	1. attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R);
	2. via fax;
	3. in allegato a messaggio di posta elettronica certificata.
5. Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32 - Poteri del Comune

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 c.c.
5. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33 – Accertamento

1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 250,00 (duecentocinquanta) il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 6 (sei) rate trimestrali, oltre agli interessi di cui all’articolo 37. La rateizzazione sarà concessa con un importo di rata minimo di 80 euro. L’utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

Art. 34 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 35 - Riscossione

1. I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito bollettino postale, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. La tassa, salvo diversa disposizione del Consiglio Comunale, è liquidata in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
	1. 16 giugno;
	2. 16 dicembre.
4. Per l’anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all’articolo 14, del decreto - legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l’azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza al 16 giugno è liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell’articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.
5. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell’anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l’anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d’importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
7. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 36 - Rimborsi e compensazione

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 37 - Attività di controllo e sanzioni

1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato.
6. Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
7. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
8. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
9. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
12. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12 (o altro importo definito dal Comune), con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
13. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 38 - Dilazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019:
2. si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione;
3. l’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00
4. Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
* da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
* da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
* da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
* da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
* oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili;
1. in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
2. il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) in ragione della entità dello stesso.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 20.0000 euro.

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l’Agente nazionale della riscossione (ADER)

1. in presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).
2. è ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
3. in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. per importi rilevanti, almeno pari a 8.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l’istanza non può essere accolta.
5. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, maggiorata di due punti percentuali.
6. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell’atto di accertamento.

## Art. 38 bis - Contenzioso

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso o nega l’applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’istituto dell’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all’estensione e all’uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 38 ter - Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro novanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all’applicazione della Tari, di cui al presente regolamento. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

## La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall’interpellante.

1. In merito alla questione di cui all’interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 39 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40 - Entrata in vigore del regolamento

1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2021

Art. 41 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 - Disposizioni transitorie

1. Il comune o altro soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**ALLEGATO A)**

**Allegato L-*quater***

**alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006**

**ELENCO DEI RIFIUTI**

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**



**Allegato L-*quinquies***

**alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006**

**ELENCO ATTIVITÀ**

di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 - **i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata** provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato **L-quater** prodotti dalle attività riportate nell'allegato **L-quinquies**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.

2. Cinematografi e teatri.

3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.

4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.

5. Stabilimenti balneari.

6. Esposizioni, autosaloni.

7. Alberghi con ristorante.

8. Alberghi senza ristorante.

9. Case di cura e riposo.

10. Ospedali.

11. Uffici, agenzie, studi professionali.

12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.

14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.

16. Banchi di mercato beni durevoli.

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

20. Attività artigianali di produzione beni specifici.

21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.

22. Mense, birrerie, hamburgerie.

23. Bar, caffè, pasticceria.

24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.

25. Plurilicenze alimentari e/o miste.

26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.

27. Ipermercati di generi misti.

28. Banchi di mercato generi alimentari.

29. Discoteche, night club.

*Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.*

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 - Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie, studi professionali
9. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

**ALL. C)**

**COMUNICAZIONE CONFERIMENTO AUTONOMO DEI RIFIUTI URBANI**

**RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL TRIBUTO**

**Art. 198, c. 2-bis – art. 238, c. 10, D.Lgs 152/2006**

***CONTRIBUENTE*** *(ditta, società od ente)*

*Denominazione …………………………………………………………………………………………*

*sede legale: via/piazza ……………………………………………………………. n. .……….*

*C.A.P. …………….. Comune …………………………………………………. Prov. ………………*

*Codice fiscale ………………………………………………… P.Iva……………………………………………...*

*Recapito telefonico ……………………………………… cellulare ………………………………………*

*e-mail ……….…………………@.......................... Pec ………………………..@ ………………………*

*recapito (se diverso dalla sede legale):*

*via/piazza ……………………………………………………………………………. n. ..………….*

*C.A.P. …………….. Comune ……………………………………. Prov. ………………*

***DICHIARANTE*** (*rappresentante legale, delegato, curatore, ecc.)*

*cognome e nome..........................................................................................*

*nato/a a …………………………………………………………………il……..………*

*residenza: via/piazza …………………………………………………………………. n. ..………….*

*C.A.P. …………….. Comune ………………………………………………………. Prov. ………………*

*recapito (se diverso dalla residenza):*

*via/piazza ………………………………………………………………………………. n. ..………….*

*C.A.P. …………….. Comune ……………………………………. Prov. ………………*

*Codice fiscale …………………………………………………………………*

*Recapito telefonico/ cellulare………………………………………………………………………*

*Natura della carica ……………………………………………………………………………………….*

ai sensi di quanto previsto dall’art. 198, comma 2-bis, dall’art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006, dall’art. 30, comma 5, del D.L. 41/2011 e dal regolamento comunale in materia;

**COMUNICA**

che, a far data dal 01/01/2022, provvede al conferimento al di fuori del servizio pubblico di tutte le fazioni di rifiuti urbani prodotti presso i locali/aree dallo stesso posseduti, di seguito descritti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| descrizione locali ed aree | IDENTIFICATIVI CATASTALI | TITOLO OCCUPAZIONE (A)  |
| Cod. Ateco (B)  | indirizzo | Destinazione d’uso | Mq calpestabili | Foglio-part- sub |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Indicare: **1** per proprietà - **2** per locazione - **3** per usufrutto - **4** per comodato - **5** per altro ………………………
2. Trattasi della classificazione alfanumerica con diversi gradi di dettaglio delle attività economiche, adottata dall’ISTATper le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico. **INDICARE SOLO IL CODICE ATECO PRINCIPALE.**

A tale fine, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dal medesimo DPR in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle sanzioni previste dalla legge e dal vigente regolamento comunale in relazione alla fattispecie,

**DICHIARA**

- che i rifiuti urbani prodotti sono conferiti al seguente soggetto debitamente autorizzato ai sensi delle vigenti normative

*Denominazione …………………………………………………………………………………………*

*sede legale: via/piazza ……………………………………………………………. n. .……….*

*C.A.P. …………….. Comune …………………………………………………. Prov. ………………*

*Codice fiscale …………………………………… P.Iva……………………………………………...*

*numero iscrizione albo nazionale gestori ambientali o estremi altra autorizzazione……………… sulla base di apposito accordo contrattuale del ………………………………;*

- che i rifiuti urbani prodotti saranno conferiti al suddetto gestore per essere avviati al recupero;

- che i quantitativi stimati di rifiuti urbani prodotti che saranno avviati al recupero, determinati sulla base dei rifiuti conferiti negli anni precedenti, sono i seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| Codice Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) | Quantitativi stimati annuali (kg) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

- di impegnarsi a presentare ogni anno entro il termine del 28/02 apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti, comprovante l’effettivo avvio al recupero dei rifiuti urbani conferiti ed il relativo quantitativo annuale;

- che la scelta per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico ha una durata di …………….. anni (non inferiore a 5 anni) e che l’eventuale ripresa dell’erogazione del servizio pubblico, prima della scadenza del periodo quinquennale, è subordinata alla presentazione di apposita richiesta ed alla sussistenza delle condizioni previste per la riammissione dal regolamento comunale o dal gestore;

**CHIEDE**

inoltre, con decorrenza dalla medesima data di cui sopra, l’esclusione dalla corresponsione della quota variabile della Tassa sui Rifiuti dovuta per i sopra indicati locali/aree, in base a quanto previsto dall’art. 238, comma 10, del D.Lgs 152/2006.

Allega a tal fine copia dell’accordo contrattuale stipulato con il sopra indicato gestore per il conferimento dei rifiuti urbani.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/679 E DEL D.LGS 18 MAGGIO 2018 N. 51

Il sottoscritto, come sopra individuato, DICHIARA altresì di aver ricevuto e aver presa visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in materia.

Data …………………..

Firma

…………………………………

Il presente modello deve essere presentato al Comune di ………………………….. (ovvero al soggetto gestore del servizio soc. Picenambiente SPA) a mezzo posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata postale a/r o consegna diretta presso il seguente ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio previsto dal Regolamento Comunale.

# Appendice 1 del Regolamento TARI

**Disciplinare comunale per il compostaggio aerobico individuale domestico e non domestico dei rifiuti solidi organici**

# (ex art. 37 Legge 28 dicembre 2015, n. 221)

**Premessa**

1. Le sostanze organiche di scarto nei cicli naturali, vengono degradate dai microrganismi che le trasformano in humus. Il compostaggio ricrea, accelerandolo, le condizioni per l’avvio di tale processo e consente di ridurre, con notevole risparmio economico ed ambientale, la quantità di rifiuti da smaltire (conferire i rifiuti organici in discarica non solo crea problemi ambientali, ma impedisce la restituzione alla terra di ciò che le è stato sottratto.)
2. Il recupero delle sostanze organiche consente di perseguire i seguenti obiettivi:
	1. dare un contributo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo le quantità che devono essere smaltite e riducendo così i relativi costi;
	2. ridurre i rischi di inquinamento delle acque di falda e di produzione di gas maleodoranti in discarica, nonché ridurre l’inquinamento atmosferico che si avrebbe bruciando tali scarti;
	3. garantire la fertilità del suolo, soprattutto con l’apporto di sostanza organica (sempre più ridotta a causa dell’uso massiccio di concimi chimici). Affinché la trasformazione degli scarti organici sia veloce ed efficace, è necessaria una costante presenza di ossigeno durante l’intero processo; la buona ossigenazione è infatti la garanzia dell’assenza di processi di putrefazione, e dunque della assenza di cattivi odori.
3. Il presente regolamento ha il fine di disciplinare la pratica di compostaggio presso le utenze domestiche presenti sul territorio comunale, allo scopo di ridurre la quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio pubblico di raccolta rifiuti. Le utenze domestiche che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio aerobico, previa presentazione dell’istanza, avranno diritto ad usufruire di un’agevolazione sul pagamento della tassa sui rifiuti nella misura percentuale del 15% della parte variabile ai sensi del Regolamento TARI vigente, salvo diversa disposizione del Consiglio comunale.

TITOLO I - LINEE GUIDA

# Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute nel presente regolamento riguardano:
	1. le modalità di gestione comunale e di interfaccia con gli utenti del servizio di compostaggio aerobico al fine di garantire la separazione delle frazioni compostabili e l’utilizzo da parte dei privati cittadini di compost;
	2. le modalità di realizzazione della pratica del compostaggio aerobico;
	3. i tempi e i modi per aderire all’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Cossignano;
	4. i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio aerobico;
	5. le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio aerobico;
	6. gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio aerobico.

# Articolo 2 - Soggetti interessati e campo di applicazione

1. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si applicano all’intero territorio comunale.
2. I soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini residenti del Comune di Cossignano, compresi coloro che già hanno in possesso una compostiera, che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (contenitori stradali di prossimità, ecc.) i rifiuti organici, secondo le indicazioni riportate negli articoli 4, 5, 7, e 8 del presente regolamento.
3. Possono aderire le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina , sfalci e potature da giardino e le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i rifiuti costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani, nella misura massima del 15%: sono comunque escluse ai sensi di legge l’assimilazione dei rifiuti agricoli ai rifiuti urbani.

# Articolo 3 - Finalità del compostaggio aerobico

1. Il servizio di compostaggio aerobico deve essere gestito con gli obiettivi di:
	1. ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti;
	2. incentivare il recupero della frazione organica recuperabile;
	3. promuovere la produzione e l’utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

# Articolo 4 - Materiali compostabili

1. A titolo indicativo e non esaustivo si elencano i materiali da compostare della "frazione umida e verde":
	1. bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina;
	2. fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra;
	3. pane raffermo o ammuffito;
	4. fondi di caffè, filtri di tè;
	5. foglie varie, segatura, paglia, ramaglie, sfalci d’ erba;
	6. rametti, trucioli, cortecce e potature;
	7. pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo;
	8. piccole quantità di cenere di legna;
	9. gusci d’uova;
	10. fazzoletti di carta, carta da cucina, salviette dl carta (da compostare moderatamente);
	11. avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi (da compostare moderatamente);
	12. deiezioni animali (da compostare moderatamente);
	13. piccoli quantitativi di ossi;
	14. ulteriori materiali nel rispetto della normativa vigente.

# Articolo 5 - Materiali non compostabili

1. Si elencano di seguito i materiali non compostabili:
	1. plastica, gomma, materiali sintetici;
	2. vetro e ceramica;
	3. riviste patinate e carta con residui di vernice o carta oleata;
	4. legno trattato e/o verniciato;
	5. farmaci;
	6. pile esauste;
	7. materiali di natura non organica in quanto fonte di inquinamento per il compost finale ottenuto, oltre che per il suolo;
	8. qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 4 e 5, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

# Articolo 6 - Competenze del Comune

1. Il Comune provvede a:
	1. organizzare il servizio di compostaggio domiciliare;
	2. determinare le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti compostabili;
	3. determinare ulteriori modalità di compostaggio al di fuori degli appositi contenitori;
	4. stabilire il numero e tipologia dei contenitori, tenuto conto delle esigenze dell’utenza;
	5. verificare eventuali irregolarità connesse all’adesione da parte dei cittadini all’iniziativa oggetto del presente regolamento.
	6. promuovere l’innovazione tecnologica del servizio, l’attuazione del programma di interventi finalizzati alla loro implementazione e garantire l’idoneità ed il rinnovo dei contenitori.
	7. redigere un albo compostatori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.

# Articolo 7 - Competenze del cittadino

1. Il cittadino si impegna a:
	1. avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell’unità domestica di appartenenza dell’utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti elencati al precedente art. 4;
	2. applicare i principi del compostaggio aerobico al fine dell’ottimizzazione del processo e dell’ottenimento di compost di qualità nelle modalità indicate al successivo art. 8.

# Articolo 8 - Metodi di compostaggio consentiti

1. Alle utenze domestiche e non domestiche, come specificato all’art. 2, che aderiranno è richiesto di effettuare il compostaggio aerobico di tutta la frazione umida prodotta (scarti di cucina), unitamente alla frazione ligneo - cellulosica (potature, trucioli, foglie secche, etc) ed eventualmente agli sfalci d’erba, potature o scarti dell’orto e del giardino.
2. L’Amministrazione Comunale, promuoverà il compostaggio aerobico attraverso l’informazione alle utenze sulle modalità d’uso dei composter e delle altre modalità di effettuazione del compostaggio.
3. Deve considerarsi, inoltre, che il compostaggio avviene in presenza di ossigeno, a contatto con l’aria, per cui risulta necessario:
	1. non comprimere il materiale, sfruttare la sua porosità, favorendo così il ricambio di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto di quella esausta (in cui l’ossigeno è stato consumato);
	2. rivoltare periodicamente il materiale, in modo da facilitare tale ricambio d’aria; minore è la porosità del materiale (quando sono scarsi i materiali porosi quali il legno, la paglia, le foglie

secche, il cartone lacerato) più frequenti dovranno essere i rivoltamenti.

1. Il compostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità:
	1. compostiera di proprietà;
	2. cumulo;
	3. concimaia o fossa.
2. La **compostiera**, che di seguito si rappresenta con l’immagine relativa al composter chiuso, dovrà essere acquistata dal cittadino che intende avviare il compostaggio aerobico; il composter è un contenitore normalmente di forma

cilindrica di volumetria variabile a seconda del numero dei componenti della famiglia che effettua il compostaggio; è realizzato in plastica o altro materiale; è consigliabile che il materiale al suo interno sia sempre ben poroso per evitare fenomeni di putrefazione che provocherebbero odori sgradevoli.

Una soluzione potrebbe essere quella di porre, alla base del composter, delle fascine di legno che permettono di mantenere un flusso d’aria verso l’interno del contenitore. È buona regola usare minor quantitativi di scarti di cucina, soprattutto per quelli di origine animale ed il composter deve essere ubicato in luogo idoneo e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

1. Al fine di una corretta esecuzione delle operazioni di compostaggio aerobico è necessario:
	1. una buona aerazione del materiale per cui la compostiera deve permettere l’ingresso dell’aria da più punti, laterali e dal fondo;
	2. effettuare i dovuti rivoltamenti del materiale;
	3. effettuare periodicamente il controllo del materiale introdotto.
2. Per attuare il compostaggio in **cumulo** deve essere individuato un luogo adatto praticabile tutto l’anno dove è possibile l’irrigazione, deve trovarsi all’ombra di alberi che in inverno perdono le foglie (così da consentire l’irraggiamento solare in inverno e mitigare l’azione del sole in estate).
3. Nella scelta della dimensione del cumulo si deve tener conto della quantità di scarti a disposizione e della necessità di non doverli stoccare per periodi troppo lunghi. L’altezza minima del cumulo deve essere di 50-60 cm, per trattenere almeno parte del calore prodotto, e non può superare 1,3-1,5 metri.
4. Nel compostaggio con il cumulo si deve eseguire una corretta miscela degli scarti per evitare la formazione di cattivi odori e l’insorgere di fenomeni di putrefazione. Nello specifico si devono miscelare sempre gli scarti più umidi e più azotati (sfalci, scarti di cucina) con quelli meno umidi e più carboniosi (legno, foglie secche, cartone, paglia) che garantiscono anche una buona porosità e quindi un corretto apporto di ossigeno nel cumulo. Quantificando questo mix deve essere garantito un contenuto iniziale d’acqua tra il 45 e il 65% e un rapporto carbonio e azoto compreso tra 20 e 30 (per ogni grammo di azoto ne servono 20 o 30 di carbonio).
5. Per garantire il corretto apporto di umidità durante i periodi piovosi, il cumulo deve essere coperto con materiale “tessuto non tessuto” che trattiene l’acqua e non compromette la circolazione dell’aria. Si possono utilizzare anche teli di juta o strati di foglie e paglia di 5/10 cm. Questo sistema di copertura garantisce anche l’eccessivo essiccamento durante la stagione calda.
6. Per garantire il corretto ricambio di aria si deve agire in due modi:
	1. non comprimere il materiale del cumulo, sfruttandone la naturale porosità, che rende possibile il ricambio spontaneo di aria atmosferica ricca di ossigeno al posto dell’aria esausta in cui l’ossigeno è stato consumato;
	2. rivoltare periodicamente con un forcone il materiale, così da facilitare il ricambio di aria. Il numero di rivoltamenti dipende dalla porosità del cumulo garantita dalla presenza di

materiale “di struttura”. Un cumulo che ha un grado di porosità sufficiente può essere rivoltato 2 volte (in inverno il primo dopo 25-30 giorni e il secondo dopo 3-5 mesi; in estate il primo dopo 20 giorni e il secondo dopo 2-4 mesi).

1. La **concimaia** è una buca scavata nel terreno dove vengono accumulati gli scarti organici. Con il sistema della concimaia si possono riscontrare problemi di accumulo dell’acqua e l’insufficiente superficie di scambio dell’ossigeno con l’esterno. In questo caso si devono apportare degli accorgimenti quali l’inserimento di tubi drenanti o uno strato di ghiaia oppure un bancale sotto il materiale organico riposto nella buca, utilizzando anche dei bancali per separare gli scarti dalle pareti della buca in modo da garantire il ricambio d’aria.

# Articolo 9 - Condizioni e metodi di richiesta agevolazioni

1. Non saranno prese in considerazione domande in numero superiore a quello massimo ammissibile delle stesse stabilito con cadenza annuale dall’Amministrazione Comunale in fase di approvazione delle tariffe. Ai fini della formazione dell’elenco farà fede la data di acquisizione al protocollo comunale della domanda.
2. E’ ammessa la richiesta di agevolazione sulla TARI in caso l’utente si doti autonomamente di compostiera presentando al Comune idonea documentazione ( inerente l’acquisto o la tipologia del prodotto) ovvero presenti idonea documentazione di effettuazione del compostaggio con diversa modalità.
3. Non potranno essere ammesse richieste se l’abitazione del richiedente non è dotata di un terreno/orto/giardino di superficie superiore a 100 mq.

# Articolo 10 - Verifiche

1. L’Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.
2. L’Amministrazione si può avvalere anche delle segnalazioni degli operatori addetti alla raccolta che effettuano il ritiro dei rifiuti (o addetti all’isola ecologica ove esistente) i quali controllano puntualmente che gli utenti dotati di compostiera o altra modalità di effettuazione del compostaggio, non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta. Nel caso che gli utenti dotati di compostiera conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all’ufficio Polizia Locale del Comune.
3. L’Amministrazione provvede alle ispezioni tramite la Polizia Locale e collabora, inoltre, con l’attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l’Amministrazione dispone la cessazione delle agevolazioni tributarie.

TITOLO II - CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI RICHIESTA PER L’OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI SULLA TASSA RIFIUTI

# Articolo 11 - Condizioni generali per accedere all’agevolazione della tassa sui rifiuti prevista per la pratica del compostaggio aerobico.

1. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riservate a tutte le utenze comunali, individuate all’art. 2 che praticano il compostaggio della frazione organica dei Rifiuti Urbani con le modalità

del presente Regolamento; le suddette agevolazioni sul pagamento della tassa sui rifiuti saranno applicate, al nucleo familiare dell’utente residente iscritto al ruolo, nella misura percentuale del 15% sulla parte variabile nell’anno in corso e come stabilito dal Regolamento TARI per gli anni successivi.

1. Può accedere alle agevolazioni, l’utente iscritto al ruolo che:
	1. effettui il compostaggio nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
	2. è dotato della compostiera ovvero effettui il compostaggio aerobico con una delle modalità descritte al precedente art. 8;
	3. richiede l’agevolazione sul pagamento della tassa rifiuti compilando l’apposita autocertificazione;
	4. si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all’art. 4.
2. La presentazione dell’istanza di agevolazione agisce quale autocertificazione del richiedente che dichiara di effettuare il compostaggio aerobico dei rifiuti organici secondo le modalità indicate, e con i sistemi previsti, nel presente Regolamento. Il Comune ha 60 giorni di tempo per motivare l’eventuale diniego dell’istanza (es. documentazione incompleta, metodo di compostaggio non corretto, compostaggio della sola frazione verde e non degli scarti di cucina, ecc…). Ogni anno saranno prese in considerazione un numero limitato di domande di agevolazione, che sarà precisato in fase di approvazione delle tariffe.
3. II compostaggio aerobico dovrà avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie su aree di proprietà private, o in disponibilità, pertinenziali ovvero adiacenti all’abitazione per cui si richiede l’agevolazione in quanto presupposto dell’agevolazione della tariffa rifiuti l’uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio ed il recupero, a fini agronomici, della frazione verde e organica prodotta. II luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.
4. II richiedente deve dichiarare, all’atto della presentazione dell’istanza di agevolazione, la destinazione finale del compost prodotto, la quale dovrà essere compatibile alle attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura. Non è ammesso l’utilizzo del compost prodotto in siti esterni al territorio comunale: il compost deve essere utilizzato su terreni di proprietà o in disponibilità.
5. II richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, il sopralluogo di personale dell’Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato che provvederà all’accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio aerobico della frazione umida e verde. II personale potrà inoltre verificare il rispetto della reale differenziazione del rifiuto, la localizzazione della compostiera e la possibilità di utilizzo del compost maturo da parte del richiedente. In sede di sopralluogo potrà essere verificata la corretta selezione degli scarti in cucina da raccogliere in uno specifico contenitore da avere in prossimità dell’ambiente cucina.
6. Qualora, nel corso di un controllo, venga riscontrato che il compostaggio aerobico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale pratica sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico ovvero in difformità a quanto stabilito nel presente Regolamento, l’agevolazione sarà revocata. In tal caso l’utente, che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie, dovrà presentare nuova istanza nell’anno successivo a quello della revoca.
7. II richiedente è tenuto, e si impegna, ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico e presso le eventuali isole ecologiche. Qualora sia accertato, a carico dell’utente, il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio aerobico correttamente effettuato, l’agevolazione sarà revocata. In tal caso l’utente che intenda ottenere nuovamente le agevolazioni tariffarie dovrà presentare nuova istanza nell’anno successivo a quello della revoca.
8. Fatto salvo quanto previsto all’art. 889 del C.C., il richiedente si impegna a non causare molestie

al vicinato con l’attività di compostaggio aerobico e solleva l’Amministrazione da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

1. La riduzione è riservata a tutti i cittadini residenti che:
	1. sono iscritti a ruolo come utenze domestiche del territorio comunale;
	2. sono iscritti a ruolo come utenze non domestiche riferite alle utenze TARI con attività agricole e vivaistiche (a titolo esemplificativo le aziende agricole o vivaistiche che effettuano il compostaggio con gli scarti della propria produzione all’interno dell’utenza TARI);
	3. che non abbiano insoluti pregressi in termini di tassa sui rifiuti.

# Articolo 12 - Osservanza di altre disposizioni in materia

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni regionali in materia, oltre che alla normativa di settore statale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

# Articolo 13 - Modalità di adesione al compostaggio aerobico

1. Per aderire al compostaggio aerobico e richiedere la riduzione della tassa rifiuti l’utente deve presentare apposita istanza presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente ovvero alla pec protocollo@pec.comune.cossignano.ap.it utilizzando il Modello A) modulo di adesione al compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani, allegato al presente regolamento.
2. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l’istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e l’agevolazione avrà decorrenza a partire dall’anno solare successivo alla presentazione della stessa.
3. In caso di rinuncia alla pratica del compostaggio aerobico va presentata istanza presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente esclusivamente mediante l’apposito Modello B) cessazione della pratica del compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani, allegato al presente regolamento. A seguito di tale comunicazione non verrà riconosciuta la riduzione della tariffa dell’anno in corso.

# Articolo 14 - Norma transitoria

1. Per l’anno 2016 le domande per accedere al compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani dovranno pervenire al protocollo entro il 30 giugno 2016.
2. Le agevolazioni previste per la TARI non sono tra loro cumulabili.

# Modello A

Spett.le Comune di Cossignano

Piazza Umberto I, 1 63067 Cossignano (AP)

protocollo@pec.comune.cossignano.ap.it

# OGGETTO: ISTANZA DI ADESIONE ALLA PRATICA DI COMPOSTAGGIO AEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Io sottoscritto/a ………………………………………………………….……………………… nato/a il …………………………………

a ………………………………………………………. e residente a ……………………………………………………………………………

in Via/Piazza …………………..……………………………………………………….…………………………………. n. ……………………

Codice Utente …………………………………………… tel. ………………………………… cell. ……..…………………………………

email , in qualità di:

* utenza domestica
* utenza non domestica: attività agricola/vivaistica

# CHIEDO

1. di poter effettuare, in modo continuativo nel corso dell’anno, il compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti domestici presso la mia abitazione/attività sita in via

…………………..…….….…………………………………………………………………….……… n. ……………………...……………….……

1. la riduzione sul pagamento della tassa sui rifiuti nella misura che sarà definita dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione della tariffa per l’annualità di riferimento.

# DICHIARO

1. che il compostaggio verrà effettuato utilizzando:
	* la compostiera di mia proprietà;
	* cumulo;
	* concimaia o fossa;

come da idonea documentazione che si allega;

1. che l’umido sarà unicamente prodotto dal mio nucleo familiare composto da nr. persone;
2. che i prodotti di risulta saranno utilizzati:
	* nel mio orto/giardino/terreno di mq. n. ………………………….. identificabile in Catasto al Fg. n.

…………., part.lle… ;

* + in orto/giardino/terreno agrario di mia proprietà (non coincidente con l’abitazione) di mq n.

……………………………… identificabile in Catasto al Fg. n…………., part.lle n… ;

* + in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost) identificabile in Catasto al Fg. n………., part.lle n… ;

Ubicazione del sito (descrizione sintetica): ………………………………………………………..…………....................……

………………..…………………………………………………………….………………………………………………………………………………

1. che la struttura di compostaggio sarà collocata ad una distanza:
	* superiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà;
	* inferiore a 5 (cinque) metri dal confine di proprietà previo assenso documentato del confinante;
2. di aver preso visione del Regolamento del compostaggio aerobico del Comune di Cossignano e di accettarne integralmente il contenuto;
3. dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme contenute nel “Regolamento comunale per il compostaggio aerobico”;
4. dichiara esplicitamente di essere a conoscenza che, al fine di ottenere la riduzione della tariffa, dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento, da parte del personale incaricato dall’Amministrazione comunale, di controlli e rilievi fotografici volti ad accertare che l’effettuazione del compostaggio aerobico sia realizzato in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal Regolamento comunale;
5. dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i

Allego fotocopia documento d’identità. Cossignano, ……………………………………….

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

# Modello B

Spett.le Comune di Cossignano

Piazza Umberto I, 1 63067 Cossignano (AP)

protocollo@pec.comune.cossignano.ap.it

# OGGETTO: CESSAZIONE DELLA PRATICA COMPOSTAGGIO AEROBICO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI

Io sottoscritto/a nato/a il

……………………………………………………. a e residente a

……………..……………………………………………………….. in Via/Piazza ………………………………………..………..……………

n. ………………………… Codice Utente ………….……………………………… tel. cellulare

…………………………………… email ……………………………………...…………………………..……………………….…………………

# COMUNICA

che dal giorno …………………………….. cesserà di praticare il compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti presso la propria abitazione/attività sita in Cossignano Via/Piazza

………………………………………………………………………………. n ,

# DICHIARA

di aver preso visione del Regolamento per il compostaggio aerobico del Comune di Cossignano e di accettarne integralmente il contenuto, compresa la rinuncia alla riduzione per l’anno in corso.

Cossignano, …………………………………………..

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente